

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: CARDINALI)

Roma, 15 marzo 2016

Sull'atto del Governo:

**Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, per l'attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (n. 272)**

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, con il quale si recepisce nell'ordinamento interno la direttiva 2014/31/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione);

considerato che la direttiva 2014/31/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE;

considerato che la direttiva 2014/31/UE procede alla rifusione delle norme contenute nella direttiva 2009/32/CE, poiché questa nel tempo ha subito sostanziali modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. La nuova direttiva disciplina gli strumenti per pesare, a funzionamento non automatico, nuovi, prodotti da un fabbricante stabilito nell'UE, o quelli nuovi o usati, importati da un Paese terzo, stabilendo requisiti di conformità uniformi con un approccio di armonizzazione massima;

rilevato che lo schema in esame dà attuazione alla delega recata all'articolo 1, commi 1 e 3, e allegato B, n. 18, della legge 9 luglio 2015, n. 114 ("Legge di delegazione europea 2014"), secondo i criteri generali contenuti negli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

rilevato altresì che lo schema di decreto legislativo consta di 4 articoli e di 4 Allegati e interviene novellando il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. In estrema sintesi, il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli strumenti, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche;

ricordando come l'articolo 44 della direttiva prescriva l'adozione delle disposizioni di recepimento della stessa entro il 19 aprile 2016,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

---

Al Presidente  
della 10<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

lo schema di decreto legislativo recepisce pressoché testualmente il contenuto della direttiva. Inoltre, come indicato nella relazione illustrativa, nello schema di decreto sono state esercitate alcune delle opzioni rimesse dalla direttiva alla decisione dei singoli Stati membri.

In particolare, è stata confermata ed estesa la possibilità di imporre l'uso della lingua nazionale (articoli 6, 8, 9 e 14 della direttiva) con riferimento alle informazioni e alla documentazione, agli obblighi per gli operatori, nonché alla traduzione della dichiarazione di conformità UE (articolo 1, comma 1, lettera h), dello schema).

Inoltre, con la previsione del ricorso ad un organismo unico di accreditamento (articolo 1, comma 1, lettera o), dello schema) lo Stato italiano si è avvalso della facoltà, riconosciuta dall'articolo 20 della direttiva, di attribuire ad un organismo centrale le procedure di controllo degli organismi di valutazione della conformità.

Infine, non è stata esercitata l'opzione che prevede per gli Stati membri la possibilità di adottare soluzioni alternative per il controllo delle procedure degli organismi di valutazione della conformità (articolo 26 della direttiva), in quanto nell'ordinamento interno tale valutazione è affidata ad un organismo unico di accreditamento.

Valeria Cardinali